

Repertorio n. 15771

Raccolta n. 4566

Verbale di assemblea
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2009 (duemilanove)
il giorno 30 (trenta)
del mese di aprile
alle ore 12.16 (dodici e sedici)

In Milano, nella casa in via Marco Burigozzo n. 5.

Avanti a me Ruben Israel, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è comparso il signor:

- **Panerai Paolo Andrea**, nato a Milano il 12 febbraio 1946, domiciliato per la carica in Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2, della cui identità personale io notaio sono certo, il quale, dichiarando di agire quale Vice Presidente e nell'interesse della società per azioni:

"Compagnia Immobiliare Azionaria S.p.A."

con sede in Milano, via Gerolamo Borgazzi n. 2, capitale sottoscritto e versato euro 922.952,60, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale: 03765170968, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1700623

mi chiede, su consenso unanime dell'assemblea, di far constare a' sensi articolo 12 comma 2 dello Statuto dell'assemblea della società stessa qui riunitasi in seconda convocazione giusta avviso pubblicato sui quotidiani MF - Milano Finanza ed Italia Oggi in data 28 marzo 2009 per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riprodotto.

Aderendo alla fattami richiesta dò atto che l'assemblea, che ha già trattato la parte ordinaria all'ordine del giorno oggetto di separata verbalizzazione, si svolge in sede straordinaria come segue.

Presiede il componente ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale il quale, aprendo i lavori di parte straordinaria, richiama le comunicazioni effettuate in apertura dei lavori di parte ordinaria in merito a quanto segue:

- Consiglieri e Sindaci presenti (per il Consiglio di amministrazione, oltre ad esso, assistono i consiglieri signori Vittorio Terrenghi (Presidente), Marco Fanfani (Amministratore Delegato), Nicoletta Costa Novaro e Giovanni Battista Cattaneo della Volta essendo giustificata l'assenza degli altri Consiglieri di amministrazione e per il Collegio sindacale tutti i Sindaci effettivi signori Carlo Maria Mascheroni (Presidente), Pier Luigi Galbussera e Maria Grazia Vassallo

- pubblicazione dell'avviso di convocazione (l'odierna assemblea e' stata regolarmente convocata con avviso pubblicato come sopra detto con il seguente:

ordine del giorno

Parte ordinaria

OMISSIS

Parte straordinaria

1. Proposta di rinnovo della facoltà, di cui all'art. 2443, secondo periodo, C.C., in scadenza con la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; conseguente modifica dell'art. 5 ultimo comma dello statuto sociale

Registrato alla
Agenzia delle
Entrate
di Milano 5

il 14 maggio 2009
al n. 10250
Serie 1T
Euro 168,00

- legittimazione al diritto di voto (gli azionisti sono invitati a far presente l'eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi degli artt. 2359 bis e 2372 del codice civile e degli artt. 120, 122, 137 del D.Lgs 58/1998 e ciò a valere per tutte le votazioni nel corso della riunione; nessun azionista è al proposito intervenuto);

- presenza di dipendenti, giornalisti ed analisti finanziari (per ragioni di servizio sono presenti alcuni dipendenti della società e sono ammessi, quali uditori, giornalisti e analisti finanziari) nonché registrazione degli interventi a mezzo impianto in funzione,

- informazioni da inserire nel verbale (come richiesto dal D.Lgs. 58/1998 e normativa secondaria di attuazione nel presente verbale saranno inserite le seguenti informazioni ovvero allo stesso allegate:

1) elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute;

2) elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione con indicazione del numero di azioni da ciascuno possedute;

3) dichiarazione dell'eventuale esistenza dei patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo Unico con specificazione della percentuale di partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso;

4) sintesi degli interventi con indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

5) elenco nominativo dei soggetti con indicazione del numero delle rispettive azioni che esprimeranno voto contrario, si asterranno o si allontaneranno prima di una votazione);

- partecipazioni qualificate (il capitale sottoscritto e versato è di euro 922.952,60 ripartito in n. 92.295.260 azioni; alla data del 23 aprile 2009 partecipano direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, per i quali sono state adempiute le formalità di cui all'art. 120 del D.Lgs. 58/1998, i seguenti soci: Euroclass Multimedia Holding SA, con sede in Lussemburgo n. 45.643.242 azioni pari al 49,15%, Enrico Zuercher n. 10.409.784 azioni pari all'11,28%, Paolo Panerai n. 7.981.080 pari all'8,65% e Felice D'Aniello n. 2.186.713 azioni pari al 2,37%);

- inesistenza di patti parasociali (non consta alla società l'esistenza di patti parasociali);

- rispondenza delle deleghe di voto alla normativa vigente (è stata effettuata la verifica della rispondenza delle deleghe di voto alle disposizioni di cui all'art. 2372 codice civile e di cui all'art. 137 e ss. del Testo Unico D.Lgs. n. 58/1998).

Il Presidente constata che sono al momento presenti n. 8 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 66.299.127 azioni sulle n.

92.295.260 azioni ordinarie esistenti alla data odierna, pari al 71,8337% del capitale sociale di euro 922.952,60 e dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria in seconda convocazione, dando atto che la prima convocazione indetta per il giorno di ieri è andata deserta come da relativa verbalizzazione.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'ordine del giorno - parte straordinaria sopra riportato.

Prende la parola il signor Michele Canepa rappresentante di un azionista di n. 45.643.242 azioni il quale propone di omettere la lettura integrale della Relazione del Consiglio di amministrazione essendo la stessa stata distribuita all'ingresso ai presenti e di limitare la lettura alle sole proposte di delibera.

Il Presidente pone in votazione per alzata di mano la proposta sopra formulata; detta proposta viene approvata all'unanimità.

Il Presidente dà quindi lettura della proposta di delibera di cui alla Relazione del Consiglio contenuta nel fascicolo già distribuito agli intervenuti del seguente tenore:

"L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di CIA S.p.A.,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 72 della delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni;
- avuto a mente i disposti di legge;
- ravvisatane l'opportunità;

delibera

1.) di modificare come segue l'art. 5 (cinque), ultimo comma, dello statuto sociale – capitale sociale:

A) attribuire agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di durata in carica dell'attuale consiglio (approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011) e così entro il termine ultimo del 30 (trenta) aprile 2012 (duemiladodici) per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione e così da offrire in sottoscrizione a terzi, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; detto valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile;

B) eliminare la precedente attribuzione deliberata dall'assemblea straordinaria del 28 giugno 2007 in quanto non più attuale;

2.) di autorizzare il Presidente e gli altri legali rappresentanti della società ad apportare, in via disgiunta tra loro, al presente verbale ed all'allegato statuto, tutte quelle modifiche, soppressioni e/o integrazioni che fossero richieste dall'autorità di vigilanza ovvero in sede di eventuale omologazione o in sede di iscrizione."

Il Presidente apre quindi la discussione sugli argomenti di parte straordinaria dell'ordine del giorno invitando gli intervenuti, al fine di non perdere di

vista gli argomenti oggetto di deliberazione, a contenere ragionevolmente il tempo del loro intervento ed invita inoltre chi volesse intervenire a dichiarare il proprio nome, se interviene in proprio o per delega ed il numero delle azioni rappresentate.

Nessuno intervenendo il Presidente dichiara chiusa la discussione e, prima di passare alle votazioni, ricorda di segnalare l'eventuale esistenza di carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge.

Constata e dà atto che le presenze sono invariate e così che sono al momento presenti n. 8 azionisti rappresentanti in proprio o per delega n. 66.299.127 azioni sulle n. 92.295.260 azioni ordinarie esistenti alla data odierna, pari al 71,8337% del capitale sociale di euro 922.952,60.

Il Presidente pone quindi in votazione per alzata di mano la proposta relativa all'ordine del giorno, parte straordinaria, in precedenza letta.

L'assemblea approva all'unanimità.

Il Presidente proclama il risultato.

Così esaurita la votazione sull'argomento previsto all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.25 (dodici e venticinque).

Il Presidente mi consegna:

- a) l'elenco degli intervenuti (che al presente si allega sotto "A");
- b) lo statuto vigente in esito alle modifiche che al presente si allega sotto "B".

Del presente ho dato lettura al comparente che lo approva e con me lo sottoscrive ad ore 13.00 (tredici) omessa per sua volontà la lettura degli allegati.

Consta di cinque fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine tredici e sin qui della presente.


F.to Paolo Andrea Panerai

F.to Ruben Israel


**ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 30/04/2009 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Allegato A del rep. 15771/4566

REFERENZA AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOGGIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	MARTI ANTONGIULIO			17		17
2	BALDISSERRI PIERO			204.000		204.000
3	CANEPA MICHELE	In qualità di volante	EUROCLASS MULTIMEDIA HOLDING SA	45.643.242		45.643.242
4	TERRENGHI MARCO		In delega di: PANERAI PAOLO ANDREA		7.800.000	7.800.000
5	PALAU PEDRO		In delega di: ZUERCHER ENRICO CARLO		10.409.784	10.409.784
6	D'ANIELLO FELICE		vincolo di: BANCA INTERMOBILIARE	390.837		2.170.925
			vincolo di: UNICREDIT BANCA SPA	379.550		
			vincolo di: B.C.C. DI CAMPIGLIA DEI BERICI SCRL	495.910		
			vincolo di: B.C.C. DI CAMPIGLIA DEI BERICI SCRL	19.550		
			vincolo di: B.C.C. DI CAMPIGLIA DEI BERICI SCRL	317.492		



Handwritten signature



REFERIM.DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	Socio	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
7	D'ANIELLO FELICE	In qualità di votante	vincolo di: vincolo di pegno B.C.C. DI CAMPIGLIA DEI BERICI SCRIL	536.920		15.728
			vincolo di: vincolo di pegno B.C.C. DI CAMPIGLIA DEI BERICI SCRIL	30.666		
			FERROVIE VICENZA NORD S.R.L.	15.728		
8	MORI JACOPO		In delega di: MUGNANI MARCELLA		55.431	55.431

8

Soci presenti o rappresentati

48.033.912

In proprio


18.265.215

In delega


66.299.127

Totale

pari al 71,8337% delle n. 92.295.260 azioni costituenti il capitale sociale



Handwritten signature



DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 (*denominazione della società*)

E' costituita una società per azioni denominata

"COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA S.p.A."

in breve:

"CIA S.p.A."

Articolo 2 (*sede*)

La società ha sede in Milano.

La società potrà, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, istituire o sopprimere succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze sia nel territorio nazionale che all'estero.

Il domicilio legale dei Soci, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3 (*durata*)

La durata della società è fissata a tutto il 31 dicembre 2100

Ai sensi dell'art. 2347, secondo comma, Codice Civile, in caso di proroga del termine, i soci che non abbiano concorso all'approvazione della relativa deliberazione, non avranno diritto di recedere.

OGGETTO

Articolo 4 (*oggetto sociale*)

La società ha per oggetto la realizzazione, la partecipazione, la promozione, la valorizzazione di operazioni ed investimenti nel settore immobiliare, lo svolgimento delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile e/o alle disposizioni della legislazione speciale, la conduzione a qualsiasi titolo di terreni agricoli propri o di terzi, il coordinamento e la gestione delle attività medesime nonché l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, il coordinamento tecnico, finanziario e gestionale delle medesime e la prestazione di finanziamenti e di servizi in loro favore.

La società può svolgere, in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti attività: acquisto, vendita, permuta di beni immobili e fabbricati in genere e fondi rustici; progettazione, costruzione, esecuzione di opere di ripristino ed edilizie nonché opere di manutenzione sugli immobili di proprietà sociale e/o di terzi; progettazione e realizzazione di opere di bonifica e di urbanizzazione; esecuzione di appalti per le suddette attività nonché gestione, amministrazione e locazione degli immobili stessi e dei fondi rustici. Sempre in via esemplificativa la Società può svolgere le seguenti attività: silvicoltura, allevamento, produzione, trasformazione, conservazione e commercio di prodotti agricoli e zootecnici, acquisto, gestione e vendita di aziende e terreni agricoli ed ogni altra attività accessoria, incluso l'agriturismo, o comunque correlata alle precedenti.

La società può compiere tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compreso il rilascio di fidejussioni ed, in genere, di garanzie reali e/o personali per obbligazioni sia proprie che di terzi; a titolo esemplificativo, la società potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, nonché qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o da sue integrazioni e modifiche.

In ogni caso, alla società è espressamente inibito l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (*capitale sociale*)

Il capitale sociale è di Euro 922.952,60 (novecentoventidue mila novecentocinquanta due virgola sessanta), interamente versato rappresentato da n. 92.295.260 (novantadue milioni duecentonovantacinquemila duecentosessanta) azioni da Euro 0,01 (zero virgola zero uno) nominali cadauna. Le azioni sono liberamente trasferibili.

Esso potrà essere aumentato in qualunque momento per delibera dell'assemblea dei Soci, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

Nel caso di aumento del capitale sociale sarà riservata la opzione sulle nuove azioni emittende ai soci azionisti in proporzione alle azioni possedute all'epoca del deliberato aumento, salve le eccezioni ammesse dalla legge.



[Handwritten signature]

Nelle deliberazioni di aumento del capitale a pagamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del dieci per cento del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile.

Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2008, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima per un massimo di nominali Euro 922.952,60, mediante emissione di 92.295.260 azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti.

Con deliberazione dell'Assemblea del 29 aprile 2008, è attribuita agli Amministratori, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare, a pagamento (anche con sovrapprezzo) o gratuitamente, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di nominali Euro 18.500, entro il termine di cinque anni, dalla data della delibera medesima mediante emissione di 1.850.000 azioni ordinarie da attribuire ai dipendenti ed ai collaboratori della Società e sue controllate ai sensi degli articoli 2441 e/o 2349 del Codice Civile e dell'art. 134 D.Lgs. 58/1998.

Con delibera assembleare del 30 aprile 2009 è stata altresì attribuita agli Amministratori ai sensi dell'articolo 2443, secondo periodo del Codice Civile, la facoltà di aumentare a pagamento il capitale sociale, in una o più volte, entro il termine massimo di durata in carica dell'attuale consiglio (approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011) e così entro il termine ultimo del 30 (trenta) aprile 2012 (duemiladodici) per un importo massimo pari al 10% (dieci per cento) del capitale attuale e così per un importo massimo di euro 92.295,20 mediante emissione di massimo numero 9.229.520 azioni, del valore nominale di euro 0,01 (zero virgola zero uno) con esclusione del diritto di opzione e così da offrire in sottoscrizione a terzi, stabilendo volta per volta il prezzo di emissione, che dovrà corrispondere al valore di mercato delle azioni; detto valore dovrà esser confermato da apposita relazione dalla società incaricata della revisione contabile

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale, salvo il disposto degli artt. 2357 e 2413 Codice Civile, anche mediante assegnazione a singoli soci o gruppi di soci di determinate attività sociali.

Articolo 6 (azioni)

La società non riconosce che un solo titolare per ogni azione.

Le azioni sono nominative. Se interamente liberate, potranno essere anche al portatore qualora non ostino divieti di legge.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

ASSEMBLEE

Articolo 7 (assemblee)

Le assemblee sia ordinarie, che straordinarie, sono convocate nei casi e nei modi di legge; si tengono presso la sede sociale o anche fuori di essa, purché in Italia.

Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può venire convocata dall'amministrazione entro il termine, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 2364 secondo comma del Codice Civile.

L'assemblea ordinaria è convocata negli altri casi previsti dalla legge entro il termine dalla stessa stabilito.

Articolo 8 (formalità per la convocazione)

La convocazione dell'assemblea è fatta con pubblicazione dell'avviso contenente, tra l'altro, l'ordine del giorno, sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi di legge, oppure su almeno uno dei seguenti quotidiani "MF - Milano Finanza" o "Italia Oggi".

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda e la terza convocazione.

Sono tuttavia comunque valide le assemblee, anche se non convocate come sopra detto, purché vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi intervengano maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Articolo 9 (diritto di voto)

Ogni azione ha diritto ad un voto. Nel caso di emissione di azioni privilegiate in occasione di aumento di capitale o di attribuzione di azioni di godimento, l'assemblea dei Soci che la delibera potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle dette azioni.

Articolo 10 (diritto di recesso)

Il diritto di recesso spetta nei casi previsti dalle norme inderogabili ed è esercitato con le modalità di legge.

Il diritto di recesso non spetta per le delibere di proroga della durata della società e di introduzione, modificazione, rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Articolo 11 (*diritto d'intervento*) (*rappresentanza nell'assemblea*)

Per essere ammessi all'assemblea i soci devono depositare i loro titoli azionari o presso la sede sociale o le casse designate nell'avviso di convocazione, o esibire la relativa certificazione rilasciata dall'intermediario e comunicata da questi all'emittente, al più tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, e non possono essere ritirati prima che l'assemblea abbia avuto luogo

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'assemblea potrà farsi rappresentare, ai sensi di legge.

Articolo 12 (*Presidenza dell'Assemblea*)

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di questi, da persona eletta dalla stessa assemblea.

Il Presidente dell'assemblea provvede alla nomina di un Segretario, anche non azionista e, se lo ritiene opportuno, sceglie due scrutatori fra gli Azionisti o i Sindaci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni.

Articolo 13 (*validità delle deliberazioni*)

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie e le deliberazioni relative sono valide, così in prima come in seconda e terza convocazione, se prese con le presenze e le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 14 (*verbale delle deliberazioni dell'assemblea*)

Le deliberazioni dell'assemblea vengono constatate da processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Nei casi previsti dalla legge e quando inoltre il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale è redatto dal Notaio, scelto dal Presidente.

Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità alle norme di legge ed al presente statuto, vincolano tutti gli azionisti, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

AMMINISTRAZIONE

Articolo 15 (*amministrazione della società*)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 3 (tre) e non più di 15 (quindici) membri, anche non Soci, eletti dalla assemblea, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili, decadono e si sostituiscono a norma di legge

La determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è fatta dall'assemblea ordinaria degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo; le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale o quella minor percentuale che venisse determinata a sensi di legge, con onere di comprovare la titolarità del numero di azioni richiesto alla data di deposito della lista presso la sede della Società.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.


Nessun Azionista può presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista; gli Azionisti che siano assoggettati a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 C.C. o quelli che partecipano ad uno stesso sindacato di voto possono presentare o concorrere a presentare una sola lista.

Ogni Azionista può votare una sola lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di cui sopra, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e l'esistenza dei requisiti eventualmente prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del Consiglio di Amministrazione nonché un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e dell'idoneità a qualificarsi come Amministratore indipendente a sensi di legge o di regolamento.

Eventuali incompletezze o irregolarità relative a singoli candidati comporteranno esclusivamente l'eliminazione del nominativo del candidato dalla lista che verrà messa in votazione.



Luca Antonio...

Per poter conseguire la nomina dei candidati indicati, le liste presentate e messe in votazione devono ottenere una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta ai sensi del presente articolo per la presentazione delle liste stesse; in difetto, di tali liste non verrà tenuto conto.

All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista, che dovrà essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dalla normativa vigente. Il difetto di tali requisiti determina la decadenza dalla carica.

Nel caso in cui sia stata presentata o ammessa al voto una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista.

Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista oppure risulti eletto un numero di amministratori inferiore al numero determinato dall'assemblea, l'assemblea stessa dovrà essere riconvocata per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza degli Amministratori, cessa l'intero Consiglio di Amministrazione e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio, ancorché cessato, resta in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino all'accettazione da parte dei nuovi Amministratori.

Articolo 16 (cariche)

Il Consiglio elegge tra i propri membri un Presidente, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea.

Il Consiglio può eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti; può inoltre nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Articolo 17 (formalità di convocazione)

Il Consiglio si raduna, nella sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nella Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne venga fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera, telefax, posta elettronica o qualsiasi mezzo di cui sia comprovabile il ricevimento da spedirsi a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione o, in caso di urgenza, anché con telegramma da inviarsi almeno 2 (due) giorni prima della riunione.

Articolo 18 (validità delle deliberazioni)

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Le riunioni si potranno svolgere anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 19

Le deliberazioni del Consiglio si fanno constatare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 20 (poteri - compensi comitato esecutivo)

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione della Società.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge sono riservate alla esclusiva competenza del Consiglio:

- la valutazione, sulla base delle informazioni ricevute dagli organi delegati, dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- l'esame dei piani strategici, industriali e finanziari della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- la fusione, nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, Codice Civile, secondo le modalità e i termini ivi descritti e la scissione ai sensi dell'art. 2506 ter Codice Civile;

- l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, con la qualifica di Amministratore Delegato; potrà pure attribuire speciali incarichi e speciali funzioni d'ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei suoi membri, come pure potrà avvalersi della particolare loro consulenza. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico, che successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale; il tutto ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì nominare un Comitato Esecutivo stabilendone composizione e poteri.

Il Comitato Esecutivo viene convocato e delibera con le stesse modalità previste per il Consiglio di Amministrazione, ove applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Amministratori Delegati, riferisce al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle società da essa controllate, riferendo in particolare sulle operazioni sulle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento. La comunicazione viene effettuata dagli Amministratori in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e, comunque, con periodicità almeno trimestrale. Qualora particolari circostanze lo rendessero opportuno, la comunicazione potrà essere effettuata anche per iscritto al Presidente del Collegio Sindacale.

Articolo 21 (rappresentanza)

Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la rappresentanza legale della società anche ai Vice Presidenti e/o ai Consiglieri Delegati. La facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, in ogni grado ed in qualunque sede, anche per giudizi di cassazione o revocazione, nominando avvocati o procuratori alle liti, è di spettanza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22 (Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari)

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere del Collegio Sindacale.

Il Dirigente nominato dovrà avere maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio ininterrotto in compiti direttivi nei settori di amministrazione - finanza - controllo presso enti pubblici o presso primarie società del settore industriale, commerciale o finanziario.

SINDACI

Articolo 23 (collegio sindacale)


Ogni triennio l'assemblea nomina, a termini di legge, il Collegio Sindacale, composto di tre Sindaci effettivi, due supplenti e ne designa il Presidente.

Possono essere nominati sindaci della società coloro che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si considereranno strettamente attinenti all'attività della società i settori industriali, finanziario bancario e, in genere, dei servizi.

Non possono essere nominati sindaci della società coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che già rivestano la carica di sindaco effettivo in oltre cinque società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od in quel minor numero di società quotate sui mercati regolamentati italiani determinato a' sensi di legge o, comunque, che superino i limiti al cumulo degli incarichi che venissero determinati a' sensi di legge.

La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti, con la procedura di seguito descritta al fine di assicurare alla minoranza la nomina di un Sindaco effettivo e di un Sindaco supplente.

Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Hanno diritto di presentare le liste il Consiglio di Amministrazione e gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno un quarantesimo delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria o la diversa misura stabilita dai regolamenti vigenti.



Indo Andrea Lerner

Ogni socio - direttamente o indirettamente a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona - ed i soggetti appartenenti ad uno stesso gruppo (per tali intendendosi il soggetto - anche in forma non societaria - controllante, le controllate e le controllate da uno stesso soggetto), nonché i soggetti tra i quali intercorra un patto di cui all'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, possono presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di violazione di questa regola non si tiene conto del voto dell'azionista rispetto ad alcuna delle liste presentate.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le liste sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate, dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste devono essere corredate:

a) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

b) da una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-*quinquies* con questi ultimi;

c) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultano collegati tra loro, la soglia di cui al comma 6 del presente articolo, sarà ridotta alla metà con le modalità di presentazione previste dalle normative vigenti alla data della delibera di convocazione dell'assemblea.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi dagli azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e uno supplente.

Il terzo Sindaco effettivo e l'altro supplente saranno tratti dalle altre liste, eleggendo rispettivamente il primo e il secondo candidato della lista che avrà riportato il quoziente più elevato. In caso di parità di voti tra due o più liste, risulterà eletto Sindaco il candidato più anziano di età.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assemblea tra i Sindaci eletti dalla minoranza.

In caso di parità di voti tra due o più liste, sarà nominato Presidente il candidato più anziano di età.

In caso di sostituzione di un Sindaco effettivo, subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco da sostituire.

L'assemblea che dovrà provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio ai sensi dell'art. 2401 c.c. dovrà scegliere tra i nominativi della lista alla quale apparteneva il sindaco cessato dall'incarico e comunque nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

L'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico.

I poteri, i doveri e la durata dell'incarico dei Sindaci sono quelli stabiliti dalla legge.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo di teleconferenza o videoconferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere reciprocamente identificati da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

BILANCIO ED UTILI

Articolo 24 (esercizio sociale)

Gli esercizi si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione, al termine di ogni esercizio, procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme previste dalla legge.

Articolo 25 (destinazione degli utili)

Gli utili netti, dopo il prelievo del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, sino al limite di cui all'articolo 2430 del Codice Civile, saranno attribuiti alle azioni, salvo che l'assemblea non ne deliberi la destinazione totale o parziale a favore di riserve straordinarie o ne disponga il riporto a nuovo esercizio.

Articolo 26 (dividendi – prescrizione)

I dividendi non ritirati entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, si prescrivono a favore della società.


Articolo 27 (scioglimento - liquidazione)

Addivenendosi per qualsiasi causa ed in qualunque tempo allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione, nomina uno o più liquidatori e ne indica i poteri.

Articolo 28 (rinvia alle disposizioni normative)

Per quanto non disposto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia.

Luigi Andrei Lorenzi



Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi art.
23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Autorizzazione all'assolvimento dell'imposta di bollo n.3/4774/2000 del 19/7/2000
Milano,